

N° 03/2014

Napoli 20 Gennaio 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli......

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI DICEMBRE 2013

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Dicembre 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Dicembre 2013 è pari a **1,922535** e l'indice Istat è **107,10**.

E' ONERE DEL LAVORATORE DIMOSTRARE, CON ELEMENTI CERTI E PRECISI, IL DANNO NON PATRIMONIALE DA DEMANSIONAMENTO SUBITO PER FORZOSA INATTIVITA'.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 23530 DEL 16 OTTOBRE 2013

La Corte di Cassazione, sentenza n° 23530 del 16 ottobre 2013, ha statuito <u>il diritto</u> del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito di un periodo di inattività forzosa.

Nel caso in commento, un dirigente, a seguito del trasferimento ad altro ufficio, si vedeva costretto ad un periodo di riposo in quanto il datore di lavoro si asteneva dal conferirgli qualunque tipo di incarico.

I Giudici di merito accoglievano, in entrambi i gradi, la richiesta avanzata dal lavoratore al fine di ottenere il ristoro del **danno non patrimoniale da dequalificazione** patito.

L'azienda ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, nel confermare il deliberato di merito, hanno sottolineato come <u>il subordinato, che rivendichi il risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento e dequalificazione, deve dare prova del pregiudizio medesimo mediante elementi precisi, tali da consentire al Giudice di liquidare il danno in via equitativa, tenendo conto di tutte le risultanze acquisite agli atti.</u>

Pertanto, atteso che, nel caso in commento <u>l'azienda resistente non aveva dato prova</u> <u>dello svolgimento di alcun tipo di attività da parte del dirigente "trasferito"</u>, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato il diritto del prestatore al risarcimento del danno non patrimoniale già determinato, <u>in via equitativa</u>, nei gradi di merito.

E' LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE RAPPRESENTI ARTIFICIOSAMENTE ORE DI STRAORDINARIO MAI EFFETTUATE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 23784 DEL 21 OTTOBRE 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23784 del 21 ottobre 2013**, ha stabilito che <u>la natura dolosa della condotta del lavoratore</u>, finalizzata alla registrazione di <u>ore di straordinario non effettuate</u>, integra l'irrogazione della sanzione del <u>licenziamento per giusta causa</u>.

Nella vicenda *de qua*, l<u>'impugnazione</u> proposta da una lavoratrice, dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale della regione Piemonte e tesa alla dichiarazione di nullità del licenziamento intimatole, era stata <u>respinta dalla</u> Corte d'appello di Torino.

Secondo la Corte, dalla lettera allegata all'esposto inoltrato all'Autorità Giudiziaria si evinceva che, <u>la lavoratrice aveva artificiosamente</u> rappresentato lo svolgimento di ore di lavoro straordinario mai effettuato.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la lavoratrice che ha **contestato la valutazione** operata dalla Corte d'Appello in merito alla ritenuta **adeguatezza della sanzione** inflittale, **rispetto all'entità del fatto** addebitatole.

I Giudici di Piazza Cavour, nel rigettare il ricorso, hanno confermato quanto già statuito dalla Corte d'Appello circa l'adeguatezza della massima sanzione irrogata, in relazione alla <u>natura dolosa della condotta reiteratamente</u>

<u>realizzata dalla lavoratrice</u>, ad onta della <u>negata autorizzazione</u> <u>del</u>

<u>superiore</u> a svolgere la propria attività lavorativa anche fuori sede.

Gli Ermellini hanno concluso, evidenziando che <u>la pervicacia della</u> <u>lavoratrice</u>, nel <u>disattendere le regole</u> datoriali, non poteva lasciare spazio ad alcun dubbio sul fatto che, in tal modo veniva ad essere <u>oggettivamente</u> <u>leso il necessario vincolo fiduciario.</u>

IL DATORE DI LAVORO DEVE TUTELARE IL DIPENDENTE CHE VENGA EMARGINATO DAI COLLEGHI PER ESSERSI OPPOSTO ALLA PRASSI AZIENDALE ILLEGITTIMA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 23772 DEL 21 OTTOBRE 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23772 del 21 ottobre 2013**, ha statuito <u>la responsabilità del datore di lavoro che non tutela il dipendente che si oppone alla prassi aziendale illegittima</u>.

Nel caso *de quo*, un lavoratore - Agente per la riscossione - <u>si opponeva alla prassi</u> <u>aziendale di attestare falsamente l'avvenuto tentativo di notifica delle cartelle di pagamento</u>. A seguito di tale (*legittimo*) rifiuto **il dipendente veniva isolato dagli altri messi notificatori patendo un grave disagio lavorativo**.

I Giudici di merito, aditi dal lavoratore al fine di ottenere il ristoro del **danno biologico e morale** patito, si pronunciavano in maniera contrastante: pro-datore in I grado, pro-dipendente in appello.

L'Agente per la riscossione ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di appello, hanno sottolineato <u>come il</u> <u>datore di lavoro sia responsabile - ex art. 2087 c.c. - dell'incolumità fisica e psichica del dipendente.</u>

Pertanto, atteso che, nel caso in commento, <u>l'azienda non aveva posto riparo al</u> pregiudizio ed al disagio che il dipendente aveva subito per essersi opposto alla prassi <u>aziendale illegittima</u>, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la condanna del datore di lavoro al ristoro del danno biologico e morale patito dal subordinato.

L'ASSENZA DI EFFETTIVITA' DELLA CAUSALE GIUSTIFICATIVA RENDE ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER G.M.O. DETERMINATO DA RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 24037 DEL 23 OTTOBRE 2013

La Corte di Cassazione, sentenza n° 24037 del 23 ottobre 2013, ha (ri)confermato che <u>l'inesistenza</u> del "<u>giustificato motivo oggettivo</u>" rende <u>illegittimo il licenziamento</u> intimato, mentre <u>è giustificato il motivo</u> che sia realmente <u>sussistente ed effettivo</u>, ossia non fittizio o apparente, ed <u>in nesso causale con il recesso</u>.

Nella vicenda *de qua*, la Corte di Appello di L'Aquila, riformando la pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto da un lavoratore, dichiarava <u>l'illegittimità del licenziamento</u> intimato dalla società datrice di lavoro ed ordinava la <u>reintegrazione nel posto di lavoro</u>, in applicazione della tutela reale di cui alla Legge n. 300 del 1970, art.18.

Osservava la Corte territoriale che il licenziamento era stato <u>motivato</u> dalla società <u>con l'esigenza di ottimizzare le risorse umane</u> e ridurne i relativi costi; invero, <u>i bilanci della società avevano evidenziato</u> che, negli anni interessati dal giudizio, vi era stata una <u>costante crescita del fatturato</u> per cui era ragionevole ritenere che, al mancato rinnovo dei due contratti di appalto indicati nella memoria difensiva, l'azienda avesse fatto fronte acquisendo nuove commesse, così da mantenere costante e addirittura migliorare l'andamento complessivo dell'impresa.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando <u>l'effettività del licenziamento intimato</u>, diretta conseguenza della riduzione del personale e della <u>riorganizzazione</u> per una più <u>economica</u> gestione dell'impresa.

<u>I Giudici di Piazza Cavour</u>, nel rigettare il ricorso, hanno preliminarmente evidenziato che, <u>il licenziamento per giustificato motivo oggettivo</u>, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, <u>é scelta riservata all'imprenditore</u>, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, <u>non é sindacabile dal Giudice</u> quanto ai profili della sua congruità ed opportunità.

All'uopo, se non è sindacabile nei suoi profili di opportunità la scelta imprenditoriale, occorre pur sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità delle ragioni addotte dall'imprenditore.

Orbene, hanno concluso gli Ermellini, nel caso prospettato, dall'esame dei bilanci era emerso che, la perdita dei due appalti menzionati dalla convenuta fosse stata compensata dall'acquisizione di altre commesse o, comunque, da altri fattori produttivi, talché, vi era stato un incremento costante dei ricavi, ossia del volume d'affari della società. I dati di bilancio, di oggettivo riscontro, hanno, pertanto, costituito un indice dell'assenza di effettività della causale giustificativa, rivelando in conseguenza, il carattere pretestuoso del motivo oggettivo addotto a fondamento del licenziamento.

SE LA SCHEDA CARBURANTE E' COMPILATA IN MANIERA INCOMPLETA LA RELATIVA IVA IN ADDEBITO NON E' DETRAIBILE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 28243 DEL 18 DICEMBRE 2013

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, sentenza n° 28243 del 18 dicembre 2013, ha statuito che <u>l'IVA inerente le schede carburante è detraibile solo se queste siano compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dal gestore dell'impianto di distribuzione</u>.

Nel caso in specie, ad una società di capitale veniva notificato un avviso d'accertamento per recupero di IVA derivante dall'incompleta compilazione delle schede carburanti, in quanto non risultava riportato il numero di targa del veicolo di riferimento e risultava mancante anche la firma del gestore.

Avverso l'atto d'accertamento, la società proponeva ricorso risultando soccombente in primo grado e vincitrice in secondo grado. In particolare, i Giudici della C.T.R., nell'accogliere il ricorso, ritenevano illegittimo il recupero dell'imposta operato dal Fisco, nonostante l'incompletezza delle schede carburanti sull'assunto che, la mancanza sia dell'indicazione del numero di targa del veicolo che della firma del gestore dell'impianto di distribuzione non

erano ostativi alla prova dell'acquisto e dell'utilizzo di carburante nell'esercizio dell'attività d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva allora per Cassazione, lamentando la violazione di legge (art. 2 L. 31/77 e D.M. 07.06.1977).

Orbene, gli Ermellini, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che la detrazione dell'IVA, assolta per l'acquisto dei carburanti destinati al funzionamento dei mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata alle condizioni che le cosiddette schede carburante, che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e, indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.

Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, <u>hanno</u> <u>evidenziato come, tra le indicazioni obbligatorie da riportare sulla</u> <u>scheda carburante, rientri senza dubbio anche quella del numero di targa</u>, che costituisce il principale elemento d'individuazione del veicolo, "come è confermato – si legge in sentenza - dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l'individuazione del veicolo avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice".

Pertanto, in presenza dell'omissione in parola, <u>è escluso che il</u> contribuente possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 31/1977 con riferimento all'acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa (cfr. ex plurimis Cass. n. 21796/2005, n.21941/ 2007, n. 3947/2011).

Ad maiora

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello e Pietro Di Nono.